



Tribunale Ordinario di Pistoia

SEZIONE LAVORO

N.R.G. XXX/2022

Il Giudice XXXX XXXX, all'udienza del 04/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

XXXXXXXX XXXXXX, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROTUNDO SIMONA, GANCI FABIO MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA, RINALDI GIOVANNI;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv.to XXXXXXXX XXXXXX;

resistente

OGGETTO: Altre ipotesi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.

Il ricorso è fondato. Con il ricorso introduttivo la ricorrente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, chiedeva a questo Tribunale di accertare il proprio diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022. Nel libello introduttivo, in

particolare, la ricorrente evidenziava che i d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, così come l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, laddove riservano il bonus di 500 euro ai (soli) docenti a tempo indeterminato, anche se assunti a tempo parziale e non ancora immessi in ruolo (in quanto non hanno ancora superato il periodo di prova), dovevano essere disapplicati per contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto la CGUE., con l'ordinanza del 18 maggio 2022, ha accertato che la normativa italiana discrimina, senza alcuna ragione oggettiva, i docenti precari dai docenti a tempo indeterminato in ambito formativo.

Il Ministero convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

L'art. 1 co. 121 della L. 107/2015 testualmente stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre

ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", che all'art. 2 sancisce che "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (...) 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione.

Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il MI. disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.

L'art. 2 del decreto legge n. 22/2020 ha, poi, statuito quanto segue: “3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.”

Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente. Sulla scorta di quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, la normativa primaria istitutiva della carta docente, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà

rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Mette conto evidenziare poi che, con la ordinanza n. 450 del 18.5.2022, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

La CGUE, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, ha, quindi, accertato che la carta docenti “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti,

conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali.».

L'art. 1 della L. n. 107/95 deve essere pertanto disapplicato perché il bonus docente costituisce una componente essenziale per l'accesso alla formazione, soprattutto nel contesto di uno strumento giuridico come l'accordo quadro del 18.3.99 finalizzato a contrastare la discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e di ruolo. Invero la possibilità di essere ammessi alle stesse condizioni a tutte le forme di sostegno finanziario è sinonimo di accesso alla formazione.

In contrario non possono certo richiamarsi generiche esigenze di «sostenibilità economica» non solo in quanto il diritto alla formazione è consacrato anche nell'art. 14 della CDFUE., senza alcuna limitazione, ma anche perché i diritti fondamentali dell'Unione Europea non possono certo essere vanificati per generiche ed indimostrate esigenze della finanza pubblica.

Deve dunque essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 e 2021/2022.

Le spese di lite si compensano integralmente alla luce della novità e controvertibilità delle questioni dirimenti il presente giudizio.

P.Q.M.

1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

2. condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore di parte ricorrente;

3. compensa le spese di lite.

Pistoia, 04/04/2023

Il Giudice

XXXXX XXXXX